



COMUNE DI BARBONA

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 DEL 02 APRILE 2014

ORIGINALE **COPIA** SEDUTA : Pubblica Non Pubblica
 Ordinaria Straordinaria Urgente CONVOCAZIONE : 1° 2°

OGGETTO: **IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.**

L'anno duemilaQUATTORDICI, il giorno DUE, del mese di APRILE, alle ore 20:00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
	PEOTTA FRANCESCO	X			TOZZO MONIA		X
	MOTTA ANGELO	X			PELLEGRINI NATALINO	X	
	DONATO NICOLA	X			CECCHETTIN RINO	X	
	PATTARO ROBERTO	X			STOPPA GIOVANNI	X	
	MASIERO CONSUELO	X					
	BOLOGNA MAURIZIO		X				
	CAVALLINI SIMONE	X					
	GRIGOLATO IGOR	X					
	SALVAN FLAVIO		X				

Presiede il Sig. FRANCESCO PEOTTA nella sua qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta la dr.ssa ANNALISA MERLO, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i Signori consiglieri: Pellegrini, Masiero, Grigolato.

I Consiglieri Tozzo, Salvan e Bologna sono assenti giustificati.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 02.04.2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Ricordato che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche."

Atteso che la disciplina TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013 (comma 677);
 - per l'anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, tale limite per il solo anno 2014 può essere superato per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli generati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Vista la proposta di deliberazione posta al precedente punto dell'ordine del giorno del presente Consiglio Comunale, con la quale sono confermate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art 10 del Regolamento (solo categorie A1/A8 ed A/9): anziani o disabili residenti in istituti di ricovero e cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato	0,40%
Terreni agricoli	0,70%
Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	0,20 %
Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi	0,10 %
Fabbricati rurali strumentali	0,10 %
Per tutti gli altri fabbricati comprese le aree edificabili	0,10 %
Terreni agricoli	Esenti

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), all'ordine del giorno della medesima seduta del Consiglio Comunale;

Richiamato in particolare:

- l'articolo 8. DETRAZIONI, ai sensi del quale il Consiglio Comunale in fase di determinazione delle aliquote TASI può stabilire l'applicazione di detrazioni per:

A) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA

1) **Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2) **Per pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

B) FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABIAZIONE PRINCIPALE

C) ASSIMILAZIONI: Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non risulti locata:

- da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
- da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

Ritenuto opportuno, ai sensi del Regolamento IUC – PARTE QUARTA: Regolamento Componente TASI - Art.8, stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni:

DETRAZIONE: Dall'imposta TASI dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 30,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 8 lettera c) del Regolamento Comunale TASI.

Il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra, è stimato in €. 28.000,00;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Ritenuto opportuno individuare, ai sensi del Regolamento IUC – PARTE QUARTA: Regolamento Componente TASI - Art.3 – SERVIZI INDIVISIBILI, i servizi di cui al seguente elenco dettagliato, con indicazione dei relativi costi complessivi di riferimento:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	€ 3.000,00
2	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE, DEL VERDE PUBBLICO, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 29.500,00
3	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 33.500,00
TOTALE		€ 66.000,00

a fronte di un gettito stimato di €. 28.000,00 (copertura 42,42%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014 pubblicato nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014 recante: "Ulteriore differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali".

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 del 28/02/2014 ad oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013 n. 147. Procedura di trasmissione telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti **aliquote della TASI per l'anno 2014:**

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	0,20 %
Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi	0,10 %
Fabbricati rurali strumentali	0,10 %
Per tutti gli altri fabbricati comprese le aree edificabili	0,10%
Terreni agricoli	esenti

- 2) Di dare atto che l'imposta dovuta per l'anno in corso va versata in due rate di pari importo scadenti la prima, il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno
- 3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 4) di stabilire, in attuazione dell'articolo 8 del Regolamento per l'applicazione della TASI, le seguenti detrazioni:
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 30,00#**
 - la detrazione di euro 30,00 si applica anche all'unità immobiliare assimilata all'abitazione principale ai sensi della lettera C) art. 8 Regolamento TASI
- 5) di individuare in € 66.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, riassunti nelle seguenti risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	€ 3.000,00
2	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE, DEL VERDE PUBBLICO, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 29.500,00
3	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 33.500,00
TOTALE		€ 66.000,00

- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e delle note MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. 4033 del 28/02/2014;
- 7) Di dichiarare, con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL D.Lgs 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione dell'Assessore al Bilancio, comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile, allegato A) al presente atto;

UDITI gli interventi del Sindaco che illustra il punto all'ordine del giorno;

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione senza alcuna modificazione e/o integrazione;

Si provvede alla votazione, che riporta il seguente esito proclamato dal Presidente ed accertato con l'ausilio degli scrutatori: Voti Favorevoli: n.7 (sette); Contrari: Nessuno; Astenuti: n.3 (Pellegrini, Cecchettin, Stoppa), espressi in forma palese dai numero 10 (dieci) Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione senza alcuna modificazione e/o integrazione così come riportata in premessa.


Con successiva votazione palese che riporta il seguente esito: Voti Favorevoli: n.7 (sette); Contrari: Nessuno; Astenuti: n.3 (Pellegrini, Cecchettin, Stoppa), espressi in forma palese dai numero 10 (dieci) Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

► **Il Presidente**
FRANCESCO PEOTTA



► **Il Segretario Comunale**
Dr.ssa ANNALISA MERLO


.....

.....

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



► **Il Responsabile**
Dr.ssa ANNALISA MERLO

.....

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data



► **Il Responsabile**

.....



COMUNE DI BARBONA
PROVINCIA DI PADOVA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 07 DEL 02 APRILE 2014

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

PARERE EX ART. 49 T.U. 267/2000

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della sujestesa deliberazione.

Barbona, lì 25.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr.ssa Annalisa Merlo

PARERE EX ART. 49 T.U. 267/2000

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della sujestesa deliberazione.

Barbona, lì 25.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr.ssa Annalisa Merlo